

Numero \_\_\_\_/\_\_\_\_ e data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Spedizione



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

## **Consiglio di Stato**

**Sezione Prima**

**Adunanza di Sezione del 23 febbraio 2022**

**NUMERO AFFARE 01517/2021**

**OGGETTO:**

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Richiesta di parere sul regime applicabile alle riunioni dell'Organo collegiale dell'Autorità nei casi in cui sia ammessa la partecipazione da remoto;

### **LA SEZIONE**

Vista la nota del 16 novembre 2021 con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;

Premesso.

*1. La richiesta di parere.*

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sottopone al Consiglio di Stato un quesito attinente al regime applicabile alle riunioni

dell'Organo collegiale dell'Autorità, in particolare nei casi in cui sia ammessa la partecipazione da remoto.

L'Autorità riferisce che all'origine del quesito vi è la richiesta, sollevata da un Commissario nel corso di una riunione del Consiglio dell'Autorità (tenutasi nel mese di agosto 2021) alla quale il medesimo prendeva parte tramite teleconferenza, di poter procedere, in autonomia e con propri mezzi, alla registrazione della seduta dell'Organo consiliare.

L'Autorità spiega che le sedute del Consiglio si svolgono di regola in forma riservata e che si procede con una registrazione delle sedute ad opera dell'ufficio del Segretario Generale ai soli fini della redazione del verbale (procedendo alla relativa distruzione del materiale registrato non appena viene approvato il verbale della seduta cui lo stesso si riferisce) e che sarebbe opportuna una riflessione non solo sui limiti di legittimità della registrazione delle sedute ma anche, più in generale, sulle condizioni da osservare per assicurare la correttezza e la riservatezza della partecipazione alle sedute svolte da remoto.

Analizzando l'articolo 8 del *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* che disciplina le riunioni, l'Autorità osserva che l'articolo non detta alcuna specifica misura per assicurare la riservatezza delle sedute nei casi di partecipazione mediante collegamento da remoto e che tali misure sarebbero invece essenziali per il rispetto dell'obbligo di riserbo cui sono tenuti i componenti dell'Organo consiliare, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge n. 481/1995, che stabilisce che i componenti dell'Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni, *“sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio”*.

Quanto all'eventuale registrazione delle sedute del Consiglio da parte di un Commissario, effettuata con mezzi propri, l'Autorità solleva un ulteriore dubbio attinente alla tutela della riservatezza delle sedute e dei Commissari.

A parere dell'Autorità, infatti, la registrazione delle sedute del Consiglio configura

un “trattamento” di dati, ai sensi dell’articolo 4, par. 1, punto 2) del Regolamento 2016/679/UE, dal momento che le esternazioni dei Commissari effettuate nell’ambito delle sedute del Consiglio dell’Autorità devono essere considerate “dati personali”.

Confermerebbero quanto appena affermato, secondo l’Autorità, le previsioni dell’articolo 13, comma 1, lettera e), del Regolamento recante la disciplina sull’accesso adottato dall’AGCOM, ai sensi del quale sono da ritenersi esclusi dal diritto di accesso, ex articolo 24 della legge n. 241/1990, *“per ragioni di segretezza e riservatezza dell’Autorità, con particolare riguardo alle esigenze correlate alla tutela del segreto d’ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata”*: (...) e) i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nelle parti che riguardano atti, documenti e informazioni sottratti all’accesso o, ancora, riportanti dichiarazioni di carattere personale singolarmente espresse dai partecipanti alle riunioni. Restano salve, in ogni caso, le parti relative alle conclusioni del componente relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento”.

La *ratio* della disposizione sarebbe riconducibile alle esigenze di riservatezza delle sedute consiliari in funzione di garanzia del buon andamento e del corretto svolgimento dei lavori dell’Autorità.

Tutto ciò considerato, rileva l’Autorità che, ai fini della liceità del trattamento dei dati personali, occorre, a norma del par. 3 del citato articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE, una idonea base giuridica che, ai sensi dell’art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003 *“è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”*. Tuttavia, si osserva ancora, non esiste una disposizione legislativa o regolamentare che disciplini detto trattamento, pertanto, in assenza di una specifica disciplina di fonte regolamentare di competenza del Consiglio che assicuri il rispetto di tutte le garanzie, l’Autorità ritiene che *“non possa essere autorizzata la audioregistrazione (con o senza video) delle sedute del Consiglio ad opera del singolo Commissario e ciò nemmeno in presenza*

*dell'eventuale assenso reso dalla totalità dei Componenti”.*

In conclusione, il Presidente, nella qualità di organo dell'Autorità, chiede al Consiglio di esprimere parere sul seguente duplice quesito:

*a. quali siano le condizioni da osservare per garantire la riservatezza e il corretto svolgimento dei lavori dell'Organo consiliare allorquando essi si svolgano con la partecipazione da remoto di alcuni o di tutti i relativi componenti;*

*b. se sia possibile, o meno, autorizzare il Commissario che ne faccia richiesta alla registrazione dei lavori stessi, da remoto ovvero in presenza, precisando altresì, in caso di risposta affermativa, con quali cautele e mezzi di realizzazione.*

## *2. La nota 21 dicembre 2021.*

Con nota del 21 dicembre 2021, la professoressa Elisa Giomi, Commissaria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riferisce di avere riscontrato *“problematicità oggettive che, in quanto perduranti nel tempo, potrebbero costituire un rischio per l'indipendenza, trasparenza e buon funzionamento dell'Autorità”* ed ha rappresentato a questo Consiglio la necessità di *“adozione di correttivi urgenti”*.

La Commissaria riferisce di avere sollevato in seno al Consiglio rilievi sulle modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali e sulla loro documentazione tramite processo verbale e che tali *“modalità hanno a lungo imposto un controllo rigoroso del processo verbale delle sedute del Consiglio con conseguenti reiterate richieste di rettifica e integrazioni”* (pagina 2 della nota). Riferisce altresì che l'iter di rettifica del processo verbale negli ultimi tempi avrebbe assunto forme irrituali *“sconfinando in una vera e propria trattativa”* (ancora pagina 2 della nota) .

Inoltre, la Commissaria dà atto della sua disapprovazione dell'iniziativa del Presidente AGCOM di interloquire con il Consiglio di Stato per investirlo in concreto *“di questioni che non solo riguardano le scelte decisionali interne, coperte da autonomia e indipendenza regolamentare della singola Autorità, ma che*

*ineriscono situazioni e visioni contrapposte del Consiglio stesso e che potrebbero anche divenire fattispecie concreta di contenzioso”.*

Infine, la Commissaria si riserva di valutare l'opportunità di assumere iniziative, anche di natura giurisdizionale, per la sua tutela, date le condizioni oggettive che le impedirebbero in concreto di svolgere le funzioni proprie dell'ufficio che ricopre e che comprometterebbero, più in generale, il buon funzionamento degli organi collegiali dell'Autorità, chiedendo *“l'immediata adozione di correttivi urgenti a garanzia dell'indipendenza, trasparenza e neutralità dell'Autorità e del suo buon funzionamento”.*

*3. La richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali da parte del Presidente della Sezione I consultiva del Consiglio di Stato.*

Il Presidente di questa Sezione, con nota del 6 dicembre 2021, ha chiesto un parere al Garante per la protezione dei dati personali sui riferiti quesiti posti dal Presidente dell'AGCOM.

Con nota del 31 gennaio 2022, il Garante ha trasmesso il parere n. 14 del 27 gennaio 2022.

Con il citato parere, l'Autorità ha ricostruito il quadro normativo generale, con riferimenti anche alla giurisprudenza dell'Unione europea, relativo alla protezione dei dati personali nel caso di riprese e registrazioni delle riunioni degli organi collegiali (politici o amministrativi, pubblici o privati), in presenza o da remoto, spiegando che il tema è da tempo oggetto dell'attenzione del Garante.

In particolare, spiega che la progressiva evoluzione delle nuove tecnologie per la comunicazione interindividuale e di massa e il ricorso sempre più frequente allo strumento della tele-riunione o della tele-conferenza, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e organismi pubblici in generale (a causa, fra l'altro, delle esigenze di distanziamento sociale derivanti dall'emergenza pandemica da Covid-19), hanno reso il tema di particolare rilevanza e attualità, precisando che, in tale contesto, il corretto utilizzo dei predetti strumenti è in ogni caso subordinato al rispetto delle

regole in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante ritiene che la ripresa dei lavori delle sedute del Consiglio di AGCOM è finalizzata a consentire la partecipazione (audio e video) dei Commissari alla seduta dell'organo collegiale e che, indubbiamente, le immagini delle persone in tal modo registrate costituiscono altrettanti dati personali, così come tutte le altre informazioni idonee a identificarle (ad esempio, anche quelle derivanti dalla riproduzione dell'audio senza l'immagine).

Si osserva che la liceità del trattamento è subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 6 del RGPD, ovvero l'esistenza di «un obbligo legale», oppure la «esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri» e che la regola vale indipendentemente dalla circostanza che le diverse operazioni di trattamento siano effettuate con la partecipazione in presenza o da remoto.

Inoltre, il Garante ritiene di poter individuare come idonea base giuridica per il trattamento il «*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*» e, in particolare, l'articolo 8 del predetto regolamento che disciplina le modalità di svolgimento delle riunioni di ciascun organo collegiale di AGCOM.

Ciò significa, secondo il Garante, che AGCOM può legittimamente trattare, ai sensi della normativa unionale e interna, i dati personali dei soggetti che partecipano alle riunioni degli organi collegiali, anche laddove la partecipazione avvenga da remoto per teleconferenza, tramite strumenti di trasmissione audio-video, e che tale operazione di trattamento può essere legittimamente effettuata senza alcun consenso dei soggetti partecipanti o presenti, previa però idonea informativa ai soggetti interessati.

Osserva poi il Garante che il consiglio di AGCOM è un organo collegiale di un soggetto pubblico che svolge attività di interesse pubblico e che anche il componente del consiglio di un ente pubblico, avente personalità giuridica di diritto

pubblico, è titolare di un *munus* pubblico per lo svolgimento di attività istituzionali e ha indubbiamente veste di pubblico ufficiale, tenuto al segreto di ufficio.

Inoltre, il Garante rileva che, in tale contesto e con riferimento al trattamento di dati personali effettuato da AGCOM in qualità di titolare del trattamento, allo stato – fatta eccezione per le disposizioni che ammettono la possibilità che le riunioni degli organi collegiali si tengano anche per teleconferenza (a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati) e che regolano le modalità di verbalizzazione delle relative sedute (artt. 8, comma 3-bis; 9; 11 e 12, Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento di AGCOM) – non esiste una disciplina specifica sulle operazioni e sulle modalità di trattamento connesse alle sedute degli organi collegiali di AGCOM che si svolgono da remoto.

Ciò comporta di conseguenza che debba essere proprio AGCOM, nell'ambito dell'autonomia organizzativa a essa riconosciuta per legge, a dover disciplinare le condizioni e la possibilità di autorizzare eventuali registrazioni, anche tramite il regolamento di cui all'articolo 1, comma 9, della l. n. 249/1997.

Detto regolamento interno, in altri termini, per il Garante, costituisce sicuramente la sede idonea per la disciplina da parte di AGCOM delle misure e delle garanzie richieste dalle norme per il trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano alle riunioni degli organi collegiali nel caso in cui si svolgano anche da remoto.

Ancora l'Autorità sottolinea l'opportunità che nel regolamento siano richiamate alcune regole sul trattamento dei dati personali, specificando le ipotesi in cui si renda eventualmente necessario limitare le riprese o la registrazione; ciò al fine di assicurare, anche con riferimento a informazioni particolarmente delicate che potrebbero essere trattate, la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione decida con proprio regolamento organizzativo di procedere alla registrazione delle sedute dell'organo collegiale (o autorizzare terzi a farlo anche in qualità di responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD), il Garante evidenzia la necessità di provvedere a

integrare l'informativa da rendere all'inizio del trattamento dei dati personali ai partecipanti e ai presenti alle riunioni.

Ricorda ancora l'Autorità che le registrazioni degli organi collegiali saranno in ogni caso soggette alle regole in materia di accesso agli atti, documenti e informazioni detenuti dalla p.a. contenute negli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 (accesso agli atti amministrativi) e negli artt. 5 ss. del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013 (accesso civico).

Conclude, infine, il Garante che spetta all'AGCOM *“valutare la compatibilità delle iniziative che intende intraprendere con il quadro normativo descritto, verificando che i trattamenti di dati personali effettuati siano conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e adottando, se del caso, una specifica disciplina integrativa sulle operazioni e modalità di trattamento dei dati personali consentite e connesse alla possibilità di video (o audio) registrare i lavori delle sedute del Consiglio di AGCOM che si svolgono da remoto; in assenza della quale i trattamenti eventualmente effettuati risulterebbero privi di un'idonea base giuridica, violando i presupposti di liceità del trattamento di cui all'art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), e 3, del RGPD, nonché all'art. 2-ter, commi 1 e 1-bis, del Codice”*.

#### 4. I pareri resi dal Consiglio di Stato.

Per valutare l'ammissibilità del quesito, anche in considerazione della nota proposta dalla Commissaria, prof. Elisa Giomi, è necessario fare un breve excursus sulla funzione consultiva del Consiglio di Stato evidenziandone i presupposti per la sua attivazione.

Come è noto *“il Consiglio di Stato non è organo consultivo dell'Amministrazione, che partecipa, mediante una consulenza di legittimità o di merito, all'ordinario svolgersi dell'azione amministrativa, ma si qualifica quale organo ausiliario del Governo in posizione di autonomia, indipendenza e terzietà, e la funzione consultiva concorre insieme a quella giurisdizionale a realizzare la giustizia nell'amministrazione (cfr. Cons. St., Sez. II, 12 novembre 2003, n. 1855; e, da*



*ultimo, Cons. St., Ad. Gen., 17 febbraio 2011, n. 255)* (Consiglio di Stato, Sez. II, 9 marzo 2011, n. 1589).

La portata della funzione *de quo* è stata precisata dall'art. 17, comma 25, l. 15 maggio 1997 n. 127, che ha individuato i tre casi in cui il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria, con l'evidente scopo di limitare la funzione consultiva alle questioni di maggiore importanza. In primo luogo, i pareri del Consiglio di Stato devono essere richiesti per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici; in secondo luogo, per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; e in terzo luogo, sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri. L'articolo 17 dispone altresì l'abrogazione di *“ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria”* e istituisce *“una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione”*.

Per giurisprudenza consolidata, accanto ai pareri obbligatori si affiancano i pareri facoltativi, i quali possono essere diretti o all'esame di atti normativi per cui non è obbligatoria la richiesta di parere al Consiglio di Stato o a risolvere questioni concernenti l'interpretazione o l'applicazione del diritto, in questo caso prendendo la forma di *“quesiti”* sull'interpretazione delle norme. Codesti pareri hanno in particolare una *“funzione di ausilio tecnico-giuridico indispensabile per indirizzare nell'alveo della legittimità e della buona amministrazione l'attività di amministrazione attiva”* (Consiglio di Stato, Ad. gen., 18 gennaio 1980, n. 30).

Dopo le modifiche introdotte con l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere facoltativo deve riguardare solo *“le attività che più incisivamente impegnano l'azione del Governo o degli altri organi di maggior rilevanza dello Stato-ordinamento e non può essere attivata da una mera pretesa o esigenza*

*dell'amministrazione interessata, la quale, al contrario, deve esporre, nella sua richiesta di parere, i rilevanti motivi di interesse pubblico strumentali alle attività fondamentali o comunque più significative, che quasi impongono il ricorso al parere facoltativo, il quale, altrimenti, andrebbe a sovrapporsi all'esclusiva autonomia e responsabilità dirigenziale”* (Consiglio di Stato, Sez. II, 25 luglio 2008, n. 5172).

In altri termini, va esclusa la possibilità di emettere pareri su aspetti minimali relativi ad *“un ordinario segmento del procedimento amministrativo”* (Consiglio di Stato, Sez. I, 2 febbraio 2012, n. 1), in quanto il supporto consultivo, da un lato, non può e non deve sostituirsi all'amministrazione nel dovere di provvedere (cfr. pareri n. 118/02; n. 2994/02; n. 9/03; n. 1212/03; n. 1274/03; n. 82/99; n. 4212/02; n. 2564/02; n. 2250/2007) e, dall'altro, non può invadere l'ambito di operatività delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nella sua funzione generale di consulenza alle pubbliche amministrazioni.

Ciò è pienamente coerente con l'idea *“di un'evoluzione sostanziale delle funzioni consultive del Consiglio di Stato di cui all'articolo 100 della Costituzione”* e con la necessità di inquadrare le funzioni consultive *“in una visione sistemica e al passo coi tempi, confermando il ruolo del Consiglio di Stato come un advisory board delle Istituzioni del Paese anche in un ordinamento profondamente innovato e pluralizzato”* (cfr. pareri: Comm. Spec., 18 ottobre 2017, n. 2162; Comm. Spec., 17 gennaio 2017, n. 83; Comm. Spec., 2 agosto 2016, n. 1767). Così ragionando, le funzioni consultive del Consiglio di Stato si rivolgono, nella prassi più recente, oltre che a singoli 'atti', anche a sostenere *“i 'processi' di riforma, accompagnandoli in tutte le loro fasi e indipendentemente dalla natura degli atti di attuazione, fornendo sostegno consultivo ai soggetti responsabili dell'attività di implementazione”* (Consiglio di Stato, Comm. spec., 2 agosto 2016, n. 1767).

Così delineato il ruolo del Consiglio di Stato, emerge con evidenza la possibilità che la Sezione risponda ai quesiti posti delineando il quadro normativo di riferimento che spetterà poi all'amministrazione applicare adattandolo alle

specifiche necessità.

### *5. Il quadro normativo e giurisprudenziale.*

*5.1. Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).*

Come osservato dalla migliore dottrina, il Regolamento ha sostanzialmente due finalità.

In primo luogo, persegue l'obiettivo di uniformare la disciplina europea sulla privacy per mezzo di un atto generale e immediatamente vincolante per gli Stati membri, qual è il Regolamento ex articolo 288 TFUE. L'esigenza è di assicurare un'applicazione della disciplina sulla privacy omogenea su tutto il territorio dell'Unione europea, di realizzare un quadro di maggiore certezza del diritto – una sorta di *ius commune* in materia di privacy che le Istituzioni europee hanno scelto di disciplinare con lo strumento normativo più efficace – nonché creare un clima di fiducia favorevole allo sviluppo economico.

In secondo luogo, il Regolamento esprime l'esigenza di superare la direttiva del 1995, che era imperniata su una concezione sostanzialmente statica del trattamento dei dati personali, tenendo necessariamente conto dell'evoluzione tecnologica nel frattempo avutasì.

L'intento del legislatore europeo di perseguire tali obiettivi è sancito esplicitamente all'interno dei 99 articoli del Regolamento ed ancor prima scandito nei 173 *considerando* dove si trovano i principi ispiratori dell'intervento normativo che svolgono un'indiscussa funzione di indirizzo interpretativo e costituiscono la "motivazione giuridica" del nuovo Regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 296 TFUE, che richiede che tutti gli atti giuridici europei siano motivati.

È spiegato, ad esempio, per quanto d'interesse, che la protezione delle persone

fisiche, con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano (considerando 1). Inoltre, si afferma che il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo e si aggiunge che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità (considerando 4).

Quanto alla evoluzione tecnologica, è affermato che questa, insieme con la globalizzazione, comporta nuove sfide per la protezione dei dati personali. La condivisione e la raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo perché la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, infatti, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che le riguardano anche per accedere ai servizi che non richiedono un corrispettivo in denaro perché hanno come scopo l'acquisizione (a volte in forma anonima) di dati personali. Il considerando 7 conferma la necessità di creare un quadro più solido e coerente in materia di privacy. Tutto ciò richiede la presenza di efficaci misure di attuazione nella protezione della privacy, *“data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno”*.

Quanto al trattamento di dati personali, viene affermato che dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti, per le persone fisiche, le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati i dati personali che le riguardano nonché la misura in cui tali dati sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento

siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Occorre, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento nonché ulteriori informazioni per assicurare correttezza e trasparenza. È opportuno che le persone fisiche siano informate (e sensibilizzate) sui rischi, sulle norme, sulle garanzie e sui diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché sulle modalità di esercizio dei loro diritti relativi al trattamento dei dati (considerando 39).

*5.2 Il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.*

Il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, prevedendo modifiche per armonizzare il Codice della privacy del 2003 ai principi fissati nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati, primo fra tutti a quello di *accountability*.

Il Codice, come novellato dal decreto di armonizzazione, all'articolo 1 (Oggetto) spiega infatti che *“il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona”* e, all'articolo 2, che la finalità del Codice è *“l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento”*. Il che significa che le disposizioni del nuovo Codice andranno sempre interpretate ed applicate in conformità con il Regolamento, quale parte integrante di un unico sistema normativo a due livelli, e che le sue disposizioni dovranno necessariamente essere lette in combinato disposto con le disposizioni previste dal Regolamento.

Può conclusivamente affermarsi che oggi il trattamento dei dati personali è disciplinato da un sistema multilivello di fonti.

*5.3 La nozione di dato personale.*

Il Regolamento europeo sulla privacy introduce, all'articolo 4, una nozione di dato personale molto ampia, tale per cui costituisce dato personale *“qualsiasi*

*informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)*”.

Dunque, sono tre gli elementi chiave che caratterizzano la definizione di dati personali: a) una “qualsiasi informazione”; b) “riguardante persona fisica”; c) “identificata o identificabile”.

L’ampliamento della nozione di dato personale è espressivo della volontà del legislatore europeo di incrementare le ipotesi di tutela; tanto la nozione e il linguaggio utilizzato, quanto i numerosi esempi di informazioni che identificano una persona, fanno emergere chiaramente la necessità di una definizione legislativa elastica che guarda a futuri e prevedibili sviluppi tecnologici di una società sempre più digitale.

Si tratta, dunque, di una definizione molto ampia e dinamica che richiede una valutazione caso per caso.

Per la dottrina, la nozione di dato appare sempre più ampia “giungendo a ricomprendere ogni contenuto informativo, dall’espressione alfabetica, al suono e all’immagine”.

Deve considerarsi identificabile una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il dato va considerato personale quando un suo impiego può avere un impatto sui diritti e sulla posizione dell’interessato.

Per la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, venendo al caso di specie, *«l’immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un “dato personale [...] se ed in quanto essa consente di identificare la persona interessata [...]”»* (CGUE, sez. II, 14/2/2019, Buivids, causa C-345/17, punto 31. Cfr. anche, in tal senso, sent. 11/12/2014, Ryneš, C 212/13, punto 22).

La Corte, con sentenza del 20 dicembre 2017, Nowak, causa C-434/16, ha affermato che *«l'uso dell'espressione «qualsiasi informazione» nell'ambito della definizione della nozione di «dati personali», di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 riflette l'obiettivo del legislatore dell'Unione di attribuire un'accezione estesa a tale nozione, che non è limitata alle informazioni sensibili o di ordine privato, ma comprende potenzialmente ogni tipo di informazioni, tanto oggettive quanto soggettive, sotto forma di pareri o di valutazioni, a condizione che esse siano «concernenti» la persona interessata».*

#### *5.4. La nozione di trattamento di dati personali.*

Ai sensi dell'articolo 4, par. 1 n. 2) RGPD, trattamento è *“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.*

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5, par. 1, RGPD, quali:

- liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
- limitazione della finalità del trattamento, ossia i dati vanno raccolti “per finalità determinate” ed eventuali trattamenti successivi non devono essere incompatibili con le finalità iniziali della raccolta dei dati;
- minimizzazione dei dati: i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
- esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultano inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
- limitazione della conservazione: è doveroso provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;

- integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Il successivo paragrafo 2 richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e di essere *“in grado di provarlo”*. Questo è il principio detto di *“responsabilizzazione”* (o *accountability*) che viene poi esplicitato ulteriormente dall’articolo 24, paragrafo 1, RGPD, dove si afferma che *“il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento”*.

Per la dottrina, in ragione di quanto stabilito al considerando 25, *“la disciplina in esame dovrebbe applicarsi sia al trattamento automatizzato che a quello manuale, se i dati personali sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio”*.

Quanto alla casistica, la Corte di giustizia UE *«ha già dichiarato che una registrazione video di persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua [...] costituisce [...] un trattamento di dati personali automatizzato»* (CGUE, sent. 14/2/2019, Buivids, cit., punto 34; sent. 11/12/2014, Ryneš, cit., punti 23 e 25).

#### *5.5 Base giuridica del trattamento.*

Il Regolamento, come già previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica, ovvero, per essere lecito, il trattamento di dati personali deve fondarsi sul consenso dell’interessato o su altra base legittima prevista per legge dal regolamento o dal diritto dell’Unione o degli Stati membri (considerando 40).

I fondamenti di liceità del trattamento di dati personali sono indicati all’articolo 6, paragrafo 1, ai sensi del quale:

*“Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*

*a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per*



*una o più specifiche finalità;*

*b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;*

*c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;*

*d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;*

*e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;*

*f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.*

*La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti”.*

Il successivo paragrafo 3 prevede che *“la base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:*

*a) dal diritto dell'Unione; o*

*b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.*

*La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.*

Con riferimento alle previsioni dell'articolo 6, paragrafo 3, il legislatore europeo ha spiegato (cfr. considerando 45 RGPD) che *“è opportuno che il trattamento effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri sia basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro”.* Il regolamento non impone che vi sia un atto legislativo specifico per

ogni singolo trattamento; un atto legislativo può essere sufficiente come “base per più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo giuridico cui è soggetto il titolare del trattamento o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri”. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire la finalità del trattamento.

Sul punto va ricordato che l'articolo 2-ter Codice (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) dispone che *“la base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali”*.

Pur se non evidenziato dal garante per la protezione dei dati, giova rilevare che, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1 bis, Codice, come inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica, ivi comprese le autorità indipendenti, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. La legge precisa che per assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, occorre rispettare l'articolo 6 del Regolamento.

Al fine di adempiere i predetti “compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di poteri pubblici”, i soggetti pubblici non sono tenuti a chiedere alcun consenso (o autorizzazione) ai soggetti interessati per effettuare il trattamento dei relativi dati personali.

Peraltro, come stabilito dal regolamento europeo, quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica, tendenzialmente, il consenso non può costituire un valido presupposto per il trattamento dei dati personali, considerando che esiste

un'evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento, tale da rendere pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente e che quindi possa ritenersi validamente prestato (considerando 43 RGPD).

In ogni caso, però, chi intende effettuare un trattamento di dati personali deve fornire all'interessato alcune informazioni anche per metterlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti (articoli 15-22 RGPD).

L'informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 12, 13 e 14 RGPD) deve essere fornita all'interessato prima di effettuare il trattamento, quindi prima della raccolta dei dati. Il titolare del trattamento, in particolare, fornisce all'interessato tutte le informazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

#### *6. La possibilità di riunioni a distanza.*

Passando ora alle questioni proposte col quesito, la Sezione osserva, in primo luogo, che la possibilità di riunioni a distanza in generale è stata esaminata nel parere 10 marzo 2020, n. 571, ove il Consiglio di Stato ha affermato che esiste: «*un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici. Ed invero nelle norme sotto elencate può trovarsi una conferma:*

*a. articolo 3 bis l. 241/1990 (“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”);*

*b. articolo 14, comma 1, l. 241/1990 (“La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale,*

*ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”);*

*c. articolo 12 d.lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 (“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”) e comma 3 bis (“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”);*

*d. articolo 45, comma 1, d.lgs 82/2005 (“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”).*

Peraltro va ricordato che l'utilizzo dell'informatica e della telematica nella pubblica amministrazione è stato anche imposto dall'emergenza COVID-19. Ad esempio, l'articolo 1, comma 1, lett. q), d.P.C.M. 8 marzo 2020 ha previsto tra le prime misure urgenti di contenimento del contagio, poi estese a tutto il territorio nazionale, che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto».

Successivamente l'articolo 73 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (da ultimo prorogato dall'art. 16, comma 1, d.l. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2022, n. 11), sino alla cessazione dello stato di emergenza, ha

esteso la possibilità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali sia di pubbliche amministrazioni sia di persone giuridiche di diritto privato. Peraltro nel periodo della pandemia è stato poi comprovato che il “lavoro agile” e la “videoconferenza” sono strumenti che possono entrare nelle dinamiche dell’organizzazione del lavoro pubblico, risultando capaci di rivalutare le professionalità esistenti, semplificando i rapporti tra la P.A. e i cittadini.

Per quanto riguarda AGCOM, la l. 249/97 prevede che l'Autorità adotti un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento. Si tratta del «Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» (delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012) che all’articolo 8, comma 3 bis, in modo condivisibile, dispone che *te riunioni possono anche tenersi per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel processo verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante*”.

Di tali riunioni è redatto processo verbale a cura del Segretario generale dal quale risultano l’«ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione nonché le decisioni adottate» (artt. 9, comma 2 lett. e) e 12, comma 1).

È previsto, inoltre, che i Componenti del Collegio possano «far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante» e che i processi verbali delle riunioni siano approvati in successiva riunione per poi essere raccolti e conservati a cura del Segretariato generale (art. 12, commi 2-4). I provvedimenti e gli atti adottati da AGCOM sono in ogni caso soggetti a pubblicità legale attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale (art. 11, comma 1).

### *7. Risposta al primo quesito.*

Sul primo quesito, la Sezione osserva, alla luce di quanto sopra riferito, che:

- a. le riunioni dell'Organo collegiale dell'Autorità con la modalità della videoconferenza sono consentite, tanto dall'ordinamento giuridico in generale, quanto dal regolamento dell'AGCOM in particolare;
- b. ai sensi della normativa europea sulla protezione dei dati personali, come interpretata dalla Corte di Giustizia europea, la registrazione audio e video di persone integra appieno la nozione di trattamento di dati personali automatizzato. Conseguentemente l'operazione di registrazione delle riunioni degli organi collegiali di AGCOM, con partecipazione da remoto in videoconferenza, è sicuramente da qualificare in termini di trattamento di dati personali;
- c. ove AGCOM decida di registrare le riunioni che si tengono a distanza, la base giuridica di tale trattamento – richiesta dall'articolo 6 RGPD – deve essere individuata nell'articolo 1, comma 9, l. 249/97 e poi nel regolamento di organizzazione di AGCOM “che costituisce la sede idonea per la disciplina da parte di AGCOM delle misure e delle garanzie richieste dal RGPD e dal Codice per il trattamento dei dati personali” (pag. 6 del parere del Garante);
- d. considerando che AGCOM è un'autorità pubblica, come affermato dal Garante col suo parere, non è necessario il consenso dei partecipanti ma è sufficiente l'informativa. In ogni caso, secondo quanto sempre affermato dal Garante per la protezione dei dati personali, è necessario predisporre un'informativa – da rendere ai partecipanti e ai presenti alle riunioni prima dell'inizio del trattamento dei dati personali (vale a dire prima di procedere alle riprese) – completa degli elementi previsti dall'art. 13 del RGPD. Nel redigere l'informativa, tra l'altro, dovranno essere evidenziate con chiarezza le finalità del trattamento, anche in relazione al successivo utilizzo delle riprese audiovisive da parte di AGCOM. L'informativa dovrà inoltre indicare, oltre a tutti gli altri elementi specificati nel parere reso dal garante per la protezione dei dati personali, anche se le riprese sono destinate alla

comunicazione e con quali modalità, individuando i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati oggetto del trattamento possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati/autorizzati al trattamento.

e. come richiesto dal Garante, il regolamento dovrà stabilire, ad esempio, anche la possibilità o meno che le riunioni siano registrate, chi sia il soggetto autorizzato (o i soggetti autorizzati), le condizioni e i limiti di tale operazione, le modalità di trattamento, le finalità (determinate, esplicite e legittime) della registrazione dei dati, i tempi di conservazione, l'impegno a che i dati siano successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con le finalità determinate. È inoltre opportuno specificare le ipotesi in cui si renda eventualmente necessario limitare le riprese (e/o la registrazione) o indicare le procedure attraverso cui tale limitazione possa essere di volta in volta decisa. Ciò, al fine di assicurare, anche con riferimento a informazioni particolarmente delicate che potrebbero essere trattate, la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Nel regolamento occorrerà altresì mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire in modo efficace, fin dalla progettazione, i principi di protezione dei dati (cd. *data protection by design*) e tutelare i diritti degli interessati, anche sotto il profilo della sicurezza dei dati (artt. 5, par. 2; 24, par. 1; 25, parr. 1-2; 32, RGPD). Come espressamente previsto a livello europeo, peraltro, tale valutazione deve essere condotta tenendo «*conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche*».

## 8. Risposta al secondo quesito.

7.1. In ordine al secondo quesito - *se sia possibile, o meno, autorizzare il Commissario che ne faccia richiesta alla registrazione dei lavori stessi, da remoto ovvero in presenza, precisando altresì, in caso di risposta affermativa, con quali*

*cautele e mezzi di realizzazione* - la Sezione ritiene che occorra verificare se ciò sia lecito, se AGCOM possa disciplinarlo e, in caso affermativo, se vi siano obblighi in capo a chi effettua la registrazione.

Osserva innanzi tutto la Sezione che non esistono norme, né nell'ordinamento europeo, né in quello interno, in grado di risolvere espressamente i dubbi appena esposti.

7.2. Quanto alla giurisprudenza, va rilevato che la Corte di Cassazione, penale e civile, si è per lo più occupata delle registrazioni tra presenti e, in particolare, del profilo inerente alla liceità e utilizzabilità a fini processuali delle registrazioni effettuate e, dunque, di un caso che solo per alcuni aspetti coincide con quello oggetto del presente quesito (si vedano, tra le tante, Cassazione penale, sez. III, 13 maggio 2011, n. 18908; Cassazione penale, sez. III, 12 maggio 2016, n. 5241; Cassazione penale, sez. V, 11 giugno 2018, n. 41421; Cassazione civile, sez. lav., 10 maggio 2018, n. 11322).

7.3. I principi affermati dalla giurisprudenza penale e civile sono chiaramente riferiti a fattispecie concrete e non possono essere oggetto di generalizzazione né di immediata e automatica applicazione al caso di specie sia in ragione del contesto in cui la registrazione andrebbe effettuata sia in ragione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento dei compiti di AGCOM. Come emerso anche dal parere del Garante, nel caso sottoposto all'attenzione della Sezione, spetta ad AGCOM effettuare le dovute verifiche e decidere di autorizzare nel rispetto delle norme vigenti.

7.4. Per altro verso, va affrontato il tema della riservatezza delle sedute. Al riguardo, la Sezione rileva che esistono variegate tipologie di organi collegiali.

Per alcuni di loro la pubblicità delle sedute è ordinariamente indispensabile anche al fine del funzionamento democratico delle Istituzioni; si pensi, ad esempio, alle deliberazioni di un consiglio comunale.

Per altri organi, soprattutto se a prevalente natura tecnica, invece, la riservatezza delle sedute potrebbe essere il presupposto per consentire a ciascun commissario di



svolgere liberamente, e al meglio, il suo incarico senza condizionamenti esterni. A seconda del settore ove si opera, inoltre, la riservatezza della seduta potrebbe essere imposta o dagli argomenti trattati o dalla necessità di garantire la riservatezza delle persone coinvolte nelle, e dalle, deliberazioni assunte.

Tutto questo naturalmente prescinde sia dalla disciplina sull'accesso agli atti che generalmente si riferisce al "prodotto" delle deliberazioni, oltre che alla documentazione acquisita nel corso del procedimento, sia dall'obbligo, quando sussistente, di mantenere il segreto per ragioni d'ufficio. Per tale ultimo profilo, occorre rammentare che, in virtù del combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, l. 249/1997 e dell'articolo 2, comma 10, l. 481/1995, i componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

7.5. In conclusione, alla luce delle considerazioni sino a qui esposte, la Sezione, rispondendo al secondo quesito posto, esprime parere nel senso che spetta all'Autorità richiedente – anche in ragione della particolare autonomia normativa e organizzativa che connota le autorità amministrative indipendenti e in attuazione nel caso specifico di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, l. 249/1997 – disciplinare l'aspetto in questione, bilanciando, secondo le necessità della predetta Autorità, i diversi profili esaminati.

Il regolamento, previsto dal più volte richiamato articolo 1, comma 9, l. 249/1997, è, come indicato dal Garante, necessario per disciplinare il trattamento dei dati e per l'effettuazione di ogni attività di registrazione compiuta sia dall'Autorità sia dai Commissari. Conseguentemente tale regolamento appare indispensabile anche per il rilascio di valida autorizzazione al singolo Commissario che intenda procedere autonomamente alla registrazione.

In tale sede occorrerà, ad avviso della Sezione, assicurare:

a. la riservatezza delle sedute – cosa diversa dalla necessaria pubblicità, ove prevista, degli atti e dei provvedimenti – se necessario per garantire sia la libertà di

espressione del voto in seno a collegi che hanno funzione prevalentemente tecnica sia la riservatezza delle persone coinvolte nelle, e dalle, deliberazioni assunte;

b. il doveroso rispetto delle norme del reg. UE del 2016 e del codice della privacy a tutela dei dati personali che vengono in rilievo in generale e nel caso in cui l'Autorità decida di autorizzare *“il Commissario che ne faccia richiesta alla registrazione”*, evenienza questa non esclusa dal parere del Garante nella parte in cui reputa che *“debba essere proprio AGCOM, nell'ambito dell'autonomia organizzativa a essa riconosciuta per legge e tenendo peraltro conto che si tratta di Autorità indipendente, a dover disciplinare le predette condizioni e la possibilità o meno di autorizzare eventuali registrazioni”*; resta fermo tuttavia che la *“registrazione personale”*, a parere della Sezione, non esoneri il Commissario dall'obbligo di riservatezza collegato all'espletamento dell'ufficio nonché dalle connesse responsabilità in caso di violazione;

c. lo svolgimento dell'ufficio da parte dei Commissari, garantendo meccanismi idonei a consentire la corretta formazione dei verbali.

In conclusione spetta all'Autorità richiedente valutare la compatibilità delle iniziative che intende intraprendere con il quadro normativo descritto se del caso adottando una disciplina integrativa.

P.Q.M.

Nei termini suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE  
Vincenzo Neri

IL PRESIDENTE  
Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO  
Maria Grazia Salamone

